



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



4^a Giornata: Le assicurazioni dei rami danni

Le assicurazioni danni I prodotti tradizionali più diffusi

BIANCA RUSSO

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

DIVISIONE VIGILANZA PRODOTTI

IVASS – 11 Dicembre 2019

Le garanzie multirischio più tradizionali riguardano la casa, principale bene in patrimonio della maggior parte delle famiglie italiane, e spesso comprendono, in una stessa polizza, le coperture:

- incendio dell'immobile, con o senza garanzie sul suo contenuto (arredamento e altri beni);
- i rischi di furto in casa, con o senza la garanzia dei danni da scasso eventualmente prodotti dai ladri;
- la responsabilità civile del capofamiglia o del conduttore dell'immobile per danni arrecati a terzi.

I rischi di incendio e furto, quando riferiti a un veicolo o a una moto, sono anche i rischi più frequentemente coperti, ma con regole diverse, in accessorio alle garanzie obbligatorie della responsabilità civile auto, moto e natanti.

1. Le assicurazioni danni ai beni

Le polizze *property* tutelano il proprietario dell'immobile dal rischio di **perdita**, **rovina** o di una consistente **diminuzione di valore dell'immobile** stesso, causata da incendio, esplosione, scoppio provocato dalla perdita di gas o da un fulmine.

Includono quasi sempre coperture per danni da perdite d'acqua, fenomeni elettrici derivanti da guasti o sbalzi di tensione della corrente e, spesso, offrono i servizi di assistenza con intervento di idraulici, elettricisti o fabbri.

Il **premio assicurativo** è solitamente piuttosto **contenuto in ragione della bassa probabilità di accadimento degli eventi**, ma aumenta in funzione dell'estensione della copertura alle garanzie "accessorie".

Nei prodotti multirischio, accanto alle **coperture incendio**, **furto** e **risarcimento dei danni a terzi**, vicini o passanti, sono acquisibili anche garanzie di **tutela legale** in caso di vertenze legate alla conduzione dell'immobile o a comportamenti dei suoi abitanti, i **rimborsi delle spese** di demolizione e sgombero o di alloggio temporaneo presso strutture alberghiere.

Le **polizze incendio e scoppio** possono garantire oltre all'immobile anche i beni ivi contenuti e sono prevalentemente di due tipi:

1. polizze **a valore intero**, che coprono il valore dei beni assicurati al momento del sinistro, nei limiti previsti in polizza. Il “**valore assicurato**” dei beni in copertura deve corrispondere al “**valore assicurabile**”, cioè al valore reale dei beni al momento della sottoscrizione del contratto.

Si ha **sottoassicurazione** se il valore dichiarato, e assicurato in polizza, è inferiore al reale valore dei beni stimati al momento del sinistro. In questo caso la compagnia, nel liquidare i danni all'assicurato, ha il diritto di applicare la **regola proporzionale** prevista dal codice civile e indennizza il danno nella stessa proporzione che intercorre tra il valore assicurato in polizza e il valore reale.

L'articolo 1907 c.c. recita infatti: “Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.

Esempio: un appartamento del valore di 200.000 euro viene assicurato contro l'incendio per un valore indicato in polizza di 150.000 euro; in caso d'incendio totale l'assicurato verrà indennizzato per un importo pari a 112.000 euro, che rappresenta il massimo importo liquidabile, considerato che l'assicurato ha previsto in polizza un valore pari al 75% del valore reale dell'immobile (sottoassicurazione). La compagnia è quindi tenuta a liquidare il 75% del massimale.

2. polizze **a primo rischio** che non prevedono l'applicazione della regola proporzionale, ma risarciscono l'entità del danno e non il valore del bene al momento del sinistro. Vale a dire che risarciscono il costo di ricostruzione dell'immobile o del bene assicurato e non il suo valore di mercato.

Le polizze a primo rischio e **si distinguono** ulteriormente tra:

2.1. polizze **a primo rischio assoluto** che impegnano la compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato, anche quando detto valore sia inferiore al valore assicurabile, cioè al valore effettivo dei beni assicurati (valore di mercato al momento del sinistro), senza applicazione della regola proporzionale. L'importo del massimale assicurato rappresenta quindi il limite massimo che la compagnia si impegna a indennizzare, indipendentemente dal valore reale dei beni nella loro totalità.

Esempio: un quadro del valore di 20.000 euro è assicurato contro l'incendio, a primo rischio assoluto, per un valore di 10.000 euro; in caso di incendio con perdita totale del bene, la compagnia indennizza la cifra massima di 10.000 euro. Se, invece, l'incendio ha danneggiato solo in parte il quadro, che può quindi essere restaurato, la compagnia indennizza l'assicurato per il costo del restauro, ma sempre entro il limite del massimale di polizza.

2.2. polizze **a primo rischio relativo** che prevedono l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del massimale di polizza, senza applicare la regola proporzionale anche se il valore assicurato è relativo ad una parte dei beni e/o inferiore a quello effettivo (valore assicurabile), ma solo a condizione che anche il valore effettivo e complessivo dei beni sia stato correttamente indicato dall'assicurato.

Esempio: in un magazzino sono presenti merci di valore complessivo pari a 50.000 euro, ma l'assicurato si garantisce solo per 20.000 euro (massimale di polizza). Dichiarando anche il valore complessivo dell'insieme delle merci in magazzino, egli ottiene una **copertura intermedia tra la formula a valore intero**, con la quale assicurerebbe l'intero valore dei beni, ma potrebbe vedersi applicata la regola proporzionale di ex art. 1907 c.c., **e quella a primo rischio assoluto** con la quale assicurerebbe solo il valore del danno e non il valore complessivo del bene.

Esistono poi garanzie **a secondo rischio** che operano in presenza di altra assicurazione stipulata, a valore intero o a primo rischio, con altra impresa per gli stessi rischi e sullo stesso bene.

La compagnia che offre tali garanzie è tenuta, in caso di sinistro, ad integrare l'indennizzo già ottenuto dall'assicurato per un importo di entità insufficiente a coprire il danno effettivamente sofferto (a causa di un massimale insufficiente o per la presenza di altri limiti contrattuali previsti dall'altra polizza) .

La prestazione a secondo rischio è dovuta **a condizione che**:

- ✓ l'assicurato abbia avvisato, anteriormente al sinistro, le due imprese della sussistenza di entrambe le garanzie
- ✓ la somma degli importi liquidati da ciascuna non superi il valore del danno effettivamente sofferto dall'assicurato, nel rispetto del principio indennitario valido per tutte le garanzie dei rami danni.

Ulteriori **presupposti** d'**indennizzabilità** del sinistro e di **determinazione** del *quantum*, discendono dal dettato dei seguenti articoli del codice civile:

Art. 1913, relativo all'**obbligo** del contraente/assicurato di dare **avviso** del sinistro alla compagnia, o all'intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro stesso si è verificato, salvo diversi e più favorevoli accordi previsti nelle c.d.a.;

Art. 1914, relativo all'**obbligo** di **salvataggio**, cioè al dovere del contraente/assicurato di fare quanto possibile per limitare i danni causati dal sinistro.

I prodotti più innovativi, che forniscono al contraente/assicurato la disponibilità di **device** e **app** tecnologicamente avanzati, rendono detti adempimenti più agevoli, ma sono anche in grado di segnalare per primi agli interessati il manifestarsi di un evento sinistroso e, conseguentemente, di contenerne i danni grazie ai più tempestivi interventi.

Sottoscrivendo una **polizza per furto** in casa (impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri, art. 624 c.p.), il proprietario ha diritto al risarcimento del valore delle cose rubate e dei danni provocati dai ladri all'appartamento.

La garanzia è valida anche per chi abita in affitto, che ha diritto al risarcimento dei danni alle cose di sua proprietà, ma non a quello degli eventuali danni subiti dal fabbricato durante lo scasso.

In genere le polizze prevedono una o più delle seguenti garanzie:

- **furto del contenuto**, danni e guasti all'arredamento e agli infissi causati dall'azione dei ladri
- **furto di preziosi e denaro**, da sottoscrivere espressamente come estensione di garanzia
- **rapina e scippo** anche nelle immediate vicinanze della casa come estensione di garanzia

Alcune di queste coperture sono incluse nella polizza base, altre si attivano personalizzando, con garanzie aggiuntive, la polizza assicurativa.

Non sono mai coperti i danni da furto causati da distrazione dell'assicurato che, ad esempio, dimentichi di chiudere bene porte e finestre o le chiavi nella toppa. Il premio assicurativo tiene conto con favore di eventuali sistemi di difesa posti in essere dal contraente/assicurato a salvaguardia dei propri beni.

L'assicurazione del furto in casa è generalmente prestata **a primo rischio assoluto**, vale a dire che l'assicurato pattuisce con l'assicuratore la somma che intende assicurare, a prescindere dal valore complessivo dei beni.

L'indennizzo non può essere mai superiore al massimale pattuito e viene pagato in base al criterio di **valore a nuovo**. L'impresa è cioè tenuta a pagare una somma in denaro pari alla spesa necessaria per la sostituzione dei beni danneggiati con altri nuovi.

Le polizze di **responsabilità civile del capofamiglia** tutelano il proprietario dell'immobile, o il conduttore, dal rischio di dover risarcire un terzo per l'eventuale danno, materiale o fisico, prodottogli a causa di guasti, malfunzionamenti, cattiva gestione del bene assicurato o maldestri comportamenti anche dei conviventi o dei collaboratori domestici, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

La **data dell'evento** in copertura è quella di presa **conoscenza di una richiesta di risarcimento**, pervenuta all'assicurato o direttamente alla compagnia e, per accordo contrattuale, la somma da liquidare può essere versata dalla compagnia direttamente al terzo danneggiato, a titolo di risarcimento, oppure all'assicurato tenuto a risarcire il terzo, a titolo di indennizzo.

E' importante tener presente che il sinistro si verifica solo a fronte del pervenimento della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e che, nel caso in cui la polizza preveda franchigie o scoperti, l'assicurato è tenuto a rifondere la compagnia dei relativi importi.

Un tipo particolare di prodotto è costituito dalla c.d. “**polizza globale fabbricati**”, offerta ai condomini e ai proprietari di immobili (sia ad uso civile che adibiti a uffici o studi professionali) per coprire sia i danni prodotti all'interno del condominio sia quelli causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture.

Ha quindi il vantaggio di proteggere e risarcire i danni sia per gli spazi comuni del condominio sia per quelli delle abitazioni private, oltre a tutti i danni causati dalle strutture alle proprietà o all'incolumità di terze persone.

Non è obbligatoria per legge e le coperture, di base e opzionali, sono offerte da ciascuna compagnia (in genere, danni da incendio, da allagamento, da eventi sociopolitici, da responsabilità civile verso terzi) in base a proprie valutazioni commerciali.

La polizza è generalmente sottoscritta, in base al regolamento condominiale, o previa autorizzazione dell'assemblea, dall'amministratore del condominio, cui spettano il compito di effettuare la denuncia del sinistro e il diritto d'accesso a tutti gli atti della liquidazione.

In quanto titolare del contratto, egli è inoltre tenuto, prima di liquidare il risarcimento alle persone danneggiate (siano esse terzi o condòmini), a firmare e far firmare la quietanza che dimostra l'accettazione della somma offerta al danneggiato a titolo di indennizzo/risarcimento e la rinuncia da parte del medesimo ad avanzare ulteriori richieste.

Una clausola particolare, spesso presente nella polizza globale fabbricati, è la cosiddetta "**ricerca guasti**" che copre tutte le spese generate dalla ricerca dell'origine di un danno, ma essa opera normalmente soltanto nell'ambito della responsabilità civile, quindi solo in caso di danni causati dal fabbricato a terzi.